COMUNE DI ARLENA DI CASTRO
PROVINCIA DI VITERBO

ORDINANZA N. 11/2019

IL SINDACO

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002 art. 65 ove è indicato come **periodo di massimo rischio di incendi boschivi dal 15 giugno '19 al 30 settembre '19;**

ORDINA

nel periodo di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi è vietato nelle zone boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolo o incolti compiere azioni che possono arrecare pericolo od immediato incendio.

Fra le azioni vietate ove in fattispecie non ricadano tra quelle previste e disciplinate dalla normativa vigente come ad esempio il D.P.R. 915/82 e la Legge Regionale sulla caccia sono incluse:

1. il deposito e l'accensione delle immondizie di qualsiasi natura, l'abbruciamento di stoppie e di altri residui di lavorazione vegetali e non vegetali (D. Lgs.vo 152/06);
2. l'accensione di fuochi per qualsivoglia finalità (ripuliture di bivacco e di campeggi temporanei ecc...);

Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. In tal senso si prescrivono i seguenti interventi preventivi:

1. perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (oppure 10 se adiacenti linee ferroviarie) e sgombero da covoni di grano e/o altro materiale combustibile di:
   - terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
   - terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
   - terreni incolti;
2. ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della L.R. 19.09.1974 n. 61) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per almeno una profondità di di almeno 5 metri;
3. ripulitura da parte degli Enti interessati (ANAS, F.S., Amministrazioni Provinciali e Comunali ecc...) della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della L.R. 19.09.1974 n. 61) presente lungo le scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti compreso il codice della strada;
4. graduale conversione a fustaia della porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade, per una fascia di almeno 10 - 20 metri di profondità (in quanto la forma di governo a fustaia diminuisce il rischio di propagazione di incendi rispetto ai boschi governati a ceduo);

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.

Oltre al pericolo di massima pericolosità per il rischio di incendi boschivi, nella Regione Lazio, sono previsti altri periodi nei quali è necessario che tutti gli Enti e le strutture competenti vigilino con particolare attenzione e si dispongono ad uno stato di particolare allerta in quanto si verificano alcune tra le condizioni che determinano i fattori di rischio di incendi boschivi; tali periodi verranno indicati nei piani annuali antincendio.

Ordina altresì che tutti i possessori e/o detentori a qualsiasi titolo di terreni incolti e/o comunque abbandonati, a tenere gli stessi costantemente sgombri dalla vegetazione secca per tutto il periodo di grave pericolosità, onde evitare che materiale infiammabile possa costituire mezzo di propagazione di eventuali incendi sia a boschi che ad altre strutture e comunque che

possa costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Tutti i possessori e/o detentori a qualsiasi titolo di terreni agricoli coltivati a cereali a circoscrivere l'intero fondo coltivato, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro larga non meno di 5 metri;

In detti periodi la vigilanza da parte degli Enti Locali, del C.F.S., viene intensificata; inoltre, valutate le condizioni metereologiche, gli Enti Locali possono altresì, qualora lo ritengano opportuno, per motivi urgenti e contingibili e sentito il Comando Provinciale del C.F.S., estendere temporaneamente l'applicazione delle stesse prescrizioni indicate nel periodo di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi e dettare delle norme più restrittive.

La sala operativa Regionale di Protezione Civile ha messo a disposizione un numero verde per effettuare delle segnalazioni di incendi o situazioni che possano determinare anche solo potenzialmente l'innesco degli stessi, **il numero verde è il seguente "803 . 555"**;

La mancata osservanza degli obblighi di cui ai punti precedenti comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Per le violazioni alla presente Ordinanza, oltre a configurare la fattispecie di cui all'art. 650 del Codice Penale e fatte salve le sanzioni già previste dalle leggi e dai regolamenti sopra citati, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00. oltre alle responsabilità Penali e Civili per eventuali danni causati per negligenze compiute.

L'ufficio tecnico Comunale, i Vigili Urbani e la Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Arlena di Castro, 10/06/2019

COMUNE DI ARLENA DI CASTRO
PROVINCIA DI VITERBO

IL SINDACO
Publio Cascianelli